



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

n. R.G. 3/2019

Il Tribunale Fallimentare riunito nelle persone di:

Dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice relatore
Dott.ssa Simona Di Rauso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per concordato preventivo con riserva n. R.G. 3/2019 presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F., in data 02/10/2019 dalla Ecogreen s.r.l., con sede legale in Campobasso alla via Duca d'Aosta n. 63, C.F. e P. IVA 00832950703, in persona del legale rapp.te dott. Enrico Perretta, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gabriel ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla via Umberto I, n. 5; rilevato che l'art. 161 comma 6 L.F. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di successivo deposito e specifica del piano nonché del contenuto esatto della proposta che andrà a proporre ai creditori e, altresì, con riserva di deposito della documentazione prescritta dall'art. 161 comma 2 e 3 L.F.;

rilevato che la norma dispone che il Tribunale debba fissare un termine (compreso tra i 60 ed i 120 giorni) per l'effettivo deposito della proposta completa in ogni sua parte, termine prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

rilevato, altresì, che in ossequio a quanto statuito dall'art. 161 comma X L.F., quando pende procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui al VI comma è di 60 giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni;

considerato che, fermo il distinguo tra il ricorso per concordato preventivo ed il piano-proposta, anche nell'ipotesi della "riserva" di concordato il Tribunale deve verificare, preliminarmente, l'esistenza non solo dei requisiti formali del ricorso ma anche della legittimazione del proponente che deve sussistere sin da subito e che condiziona la concessione del termine di cui al citato comma 6; infatti, detta preliminare verifica di legalità e legittimità da parte del Tribunale è giustificata dal fatto che, pur essendo postergato il momento della comunicazione ai creditori del contenuto del piano e della proposta, gli effetti dell'ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del ricorso "con riserva"; formalità, questa, che deve intendersi di fatto coincidente con il deposito stesso del ricorso, atteso che la norma



dispone che l'adempimento sia curato dalla Cancelleria proprio in esito al deposito del ricorso;

ritenuto, quindi, che l'immediato controllo del Tribunale riguarda sia i profili di regolarità formale del ricorso sia di legittimità di accesso alla procedura (mediante il riscontro della giurisdizione e competenza del giudice adito e dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione al concordato), onde, in questa sede il Tribunale deve verificare:

1. il deposito, unitamente alla domanda con riserva, dei bilanci degli ultimi tre esercizi, e dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, ex art. 161 comma 6 L.F.;

2. l'avvenuto adempimento di cui all'art. 152 comma 2 L.F. in tema di legittimazione dell'organo rappresentativo,

3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda del medesimo tenore alla quale non abbia fatto seguito l'omologazione del concordato o la ristrutturazione;

4. la competenza del Tribunale adito;

5. la presenza in capo al proponente del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso alla procedura di negoziazione della crisi;

preso atto, nella specie, che il Tribunale di Campobasso è competente per territorio, risultando la sede legale della società proponente in Campobasso;

verificato che la proponente riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile, che unitamente al ricorso sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi, che la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della società e che la determinazione è stata approvata ai sensi dell'art. 152 comma 2 L.F.;

preso atto che non emergono vicende che possono integrare il requisito di inammissibilità di cui all'art. 161 comma 9 L.F.;

visto l'allegato elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuta l'opportunità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 2, n. 3 e 161, comma 6, L.F., di nominare, sin da ora, un commissario giudiziale che vigili attentamente sul debitore e sull'attività da questi posta in essere, effettuando, in particolare: 1) un controllo costante in relazione alla gestione economico-finanziaria dell'impresa, alla serietà delle attività poste in essere dal debitore per la predisposizione del piano concordatario e al rispetto degli obblighi informativi; 2) una vigilanza in merito al compimento, da parte del debitore, di una delle condotte previste dell'art. 173 L.F.; 3) la vigilanza sull'amministrazione dei beni e sull'esercizio dell'impresa, da parte del debitore, ai sensi dell'art. 167 L.F.; 4) la formulazione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, nei casi tassativamente previsti dalla legge;

visto l'art. 161 comma 6 L.F.;

CONCEDE

alla società ricorrente, Ecogreen s.r.l., con sede legale in Campobasso alla via Duca d'Aosta n. 63, C.F. e P. IVA 00832950703, il termine di **giorni 120** dalla data di deposito



del presente provvedimento in Cancelleria per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 comma 2 e 3 L.F.;

NOMINA

Commissario giudiziale il **dott. Carmine Franco D'Abate**;

FISSA

il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale della somma di € **15.000,00** a titolo di fondo spese, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura alla cui apertura provvederà il commissario;

DISPONE

che il debitore depositi in Cancelleria a cadenza periodica di gg. 30 una relazione di aggiornamento sulla gestione economica e finanziaria e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano sotto la vigilanza del commissario nominato;

DISPONE

che la situazione finanziaria dell'impresa, depositata mensilmente dal debitore, venga pubblicata, entro il giorno successivo, nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

AVVERTE

il debitore:

- che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 L.F. può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Tribunale il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale;
- che nello stesso periodo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
- che tutti i crediti dei terzi (ove legittimi e non preordinati) sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 L.F.;

DELEGA

la trattazione della presente procedura al giudice **dr.ssa Rosa Napolitano**.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al commissario e per gli adempimenti di legge (comunicazione ed iscrizione del presente decreto nel Registro delle Imprese).



Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 08/10/2019.

Il Presidente
Dott.ssa Laura Scarlatelli

il giudice relatore
dott.ssa Rosa Napolitano

